



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIUDICI SAETTA E LIVATINO"

Con sezioni associate Liceo Scientifico - Liceo Scienze Umane

I.T.C. "Gino Zappa" (Campobello di Licata)

Viale Lauricella, 2 - 92029 Ravanusa (AG) Tel.0922/875745 Fax 0922 874018

IIS GIUDICI SAETTA E LIVATINO
RAVANUSA (AG)

Prot. 0000146 del 13/01/2020

A5 (Uscita)

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

L'anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di gennaio, con la presente scrittura privata, da valere all'occorrenza ad ogni effetto di legge, tra:

L'I.I.S. "GIUDICI SAETTA E LIVATINO", c.f.: 90021350849, con sede legale in Ravanusa (Ag), nel viale Lauricella, 2, in persona del suo legale rapp.te *pro tempore* **Prof. MICHELE DI PASQUALI**, Dirigente scolastico, nato in Canicattì (Ag), il 19.10.1971, c.f.: DPS MHL 71R19 B602N, domiciliato per la carica presso l'Istituto, di seguito denominato "sponseè"

e la **CALA' & VOLPE ASSICURAZIONI** di Calà Gioachino Angelo s.a.s., p. iva: 02836570842, corrente in Ravanusa (Ag), nella via Nino Bixio, 14, in persona del suo legale rapp.te Sig. Gioachino Angelo Calà, di seguito denominato "sponsor"

PREMESSO

- che l'Istituzione scolastica di cui sopra ha predisposto, nell'ambito del P.t.O.F. 2019-22, una serie di progetti finalizzati alla valorizzazione del territorio (progetto "I Madonnari") e allo sviluppo delle competenze di mobilità all'estero (progetto "Intercultura/gemellaggi) e previsto nel programma annuale idonee attività ed iniziative
- che lo Sponsor ha interesse a patrocinare l'attività di cui sopra al fine di pubblicizzare il proprio nome, marchio, immagine, prodotti, azienda;
- che alla Scuola sono note le finalità dell'attività svolta dallo Sponsor e che esse non contrastano con le attività educative e culturali svolte dalla Scuola stessa;
- che sono stati fissati dal Consiglio d'Istituto con Regolamento prot. 4260 del 10.10.2018 i criteri per procedere ad accordi di sponsorizzazione, nel rispetto dei limiti generali fissati nel vigente Regolamento di contabilità (d. ass. 7785 del 28.12.2018);

- che il Consiglio d'Istituto, nella seduta del 18.12.2019, ha autorizzato il D.S. a sottoscrivere il presente contratto di sponsorizzazione

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art.1 Obblighi dell'Istituzione scolastica

L'Istituzione scolastica si obbliga:


- a realizzare entro la fine dell'a.s. 2019-20 i progetti "I Madonnari" e "Intercultura", come previsto nel P.t.O.F. e/o nel programma annuale;
- ad inserire sulle eventuali brochure di pubblicizzazione dei progetti e/o sui volantini ed a rendere comunque di pubblico dominio la circostanza che il progetto di cui sopra è attuato anche grazie al finanziamento dello Sponsor;
- ad inserire sul sito web istituzionale il logo dello Sponsor;
- a permettere allo Sponsor di depositare presso i locali scolastici brochure, volantini o altro materiale che pubblicizzi il prodotto dello Sponsor (attività assicurative).
- a destinare il corrispettivo versato dallo Sponsor nel seguente modo:
 - a) €. 500,00 saranno destinati all'acquisto di dotazioni librerie da destinare alle famiglie meno abbienti;
 - b) €. 300,00 saranno destinati al finanziamento del progetto "I madonnari";
 - c) €. 700,00 saranno destinati al finanziamento del progetto "Intercultura – gemellaggio con il Liceo di Dondermonde (Belgio)"
 - d) €. 1.500,00 saranno destinati a finanziare n. 10 borse di studio da destinare, con procedura concorsuale interna all'Istituzione scolastica, agli alunni delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi di studio.

Art.2 Obblighi dello sponsor.

Lo Sponsor concederà per le prestazioni descritte all'art. 1 un corrispettivo/finanziamento globale di €. 3.000,00, (tremila/00). Di questi, €. 700,00 verranno versati sul c.c.b. dell'Istituzione scolastica entro il 30.04.2020, il resto entro il 31.05.2020. Lo sponsor collaborerà a tutte le iniziative scolastiche per le quali riceverà formale invito, rispettando il Regolamento d'Istituto.

Art.3 Facoltà di recesso

A norma dell'art. 1373 cod. civ. l'Amministrazione scolastica ha diritto di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.



The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left, and the second is on the right. To the right of the second signature is a circular stamp, which appears to be a seal or official mark, containing the number '2'.

Art. 4 Risoluzione del contratto

Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Dirigente Scolastico al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi. Lo sponsor potrà verificare il rispetto delle condizioni contrattuali. La scuola ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, in caso di inadempimento delle prestazioni di cui all'art. 2, con preavviso scritto di gg. 10 a mezzo di raccomandata a.r., con conseguente rimozione del nome da tutto il materiale, a cura dell'Ente ed a spese dello Sponsor.

Art. 5 Diritto d'uso dell'immagine.

Lo Sponsor non avrà il diritto di utilizzazione per uso pubblicitario e commerciale dell'immagine della scuola, ancorché si tratti di immagine collettiva e non individuale dei soggetti della scuola stessa.

Art.6 Pubblicità.


Lo Sponsor avrà il diritto nel territorio nazionale, per la durata del contratto, di svolgere ogni attività pubblicitaria e promozionale che ritenga opportuna relativamente alla propria sponsorizzazione dell'evento e potrà pubblicizzare il fatto di essere impegnato nella sponsorizzazione; si impegna però a non divulgare in pubblicità l'importo degli oneri finanziari sostenuti per la sponsorizzazione. La sponsorizzazione non potrà avvenire prima della corresponsione dell'oggetto della sponsorizzazione stessa.

Art. 7 Limiti di responsabilità.

La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'evento/attività suindicato/a ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra scuola e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro. Nell'ambito delle sue attività - relativamente al rispetto delle leggi vigenti e degli eventuali requisiti normativi richiesti - lo Sponsor è consapevole di sottostare, nello svolgimento della sua attività nella scuola all'approvazione del Dirigente Scolastico.

Art. 8 Esecutività

Il Dirigente Scolastico è autorizzato a sottoporre il presente contratto al Consiglio d'Istituto al fine di valutare le finalità e le garanzie offerte dallo Sponsor, richiedendo eventualmente lo statuto della società. La scuola potrà sospendere l'esecuzione del presente contratto qualora: 1. ritenga possa



derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata; 2. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative; 3. la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale; 4. sussista propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 5. si compia pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale disdicevole per la moralità pubblica; 6. si presentino messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.”

Art.10 Durata

Il presente contratto avrà efficacia ed obbliga le parti per un anno dalla data di versamento del finanziamento sul c.c.b. dell'Istituzione scolastica.

Art. 11 Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere il foro competente è quello di Agrigento.

Art.12 Spese ed oneri fiscali

Sono a carico dello Sponsor tutte le spese eventuali di stipulazioni del contratto, nonché tutti gli oneri fiscali da versare in ottemperanza alla normativa vigente. Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Ravanusa, data

Per l'I.I.S. "GIUDICI SAETTA E LIVATINO"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



Per lo SPONSOR

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

